

Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica “Valle del Soligo”

Concessione di Pesca – Fiume Soligo

Sede: Via San Gallo 16 – 31010 Farra di Soligo (TV) - valledelsoligo@gmail.com

REGOLAMENTO SOCI 2026

Il presente Regolamento sancisce le norme comportamentali e disciplina l'attività di pesca all'interno delle acque gestite dall'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO”. Le acque in concessione all'Associazione comprendono: il **FIUME SOLIGO** nel tratto che va dalla briglia di presa dell'allevamento ittico in via alla Sega a Follina alla sua immissione nel fiume Piave passando per i territori dei Comuni di Follina, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Sernaglia e Susegana, il **TORRENTE FOLLINA** per tutto il suo corso in Comune di Follina; sono incluse nelle acque in concessione le RISORGIVE DI FALZÈ (BRAIT) e le seguenti **ROGGE**: fontane di Campea, Santina, Marin, Pradella Borgo Stolfi e Breda-Collalto

TITOLO 1: NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI INTERNE

- Art. 1)** Chi accede alle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” deve essere in possesso della regolare licenza di pesca prevista dalla Normativa Regionale (ricevuta di versamento della tassa annuale e documento di identità), del tesserino di associazione del concessionario (cartaceo o virtuale) e della tessera FIPSAS in corso di validità. Tali documenti vanno esibiti, debitamente compilati in tutti i loro campi, agli Agenti di Vigilanza. La dimenticanza di tali documenti comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (LR 19/98 - Art. 33 Comma 1, 2, 3).
- Art. 2)** I Soci hanno facoltà di procedere al reciproco controllo, chiedendo di verificare il possesso del tesserino segnacature (cartaceo o virtuale) e il numero delle catture trattenute. Eventuali irregolarità dovranno essere prontamente segnalate al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti. Analoga segnalazione va fatta per il Socio che rifiuti di sottoporsi al controllo.
- Art. 3)** Il Socio che si comporterà in modo offensivo ed oltraggioso nei confronti degli altri Soci o del Consiglio Direttivo sarà espulso dall'Associazione e potrà essere passibile di denuncia alle Autorità Competenti.
- Art. 4)** L'iscrizione e l'adesione firmata all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” comporta da parte dei Soci l'**incondizionata accettazione del presente regolamento** e l'impegno ad osservarlo:
- Per quanto sopra e per qualsiasi controversia il Socio accetta a suo giudice il Consiglio Direttivo e rinuncia a qualsiasi azione legale, pena la decadenza dalla qualifica di Socio.
 - Per ogni infrazione delle norme del presente regolamento il Socio potrà subire un provvedimento disciplinare stabilito dal Consiglio Direttivo e commisurato all'infrazione commessa. Tali provvedimenti possono prevedere la sospensione a tempo determinato, la decurtazione dei permessi, la limitazione dell'attività di pesca ed eventuale rimborso dei danni arrecati all'Associazione.
 - Nei casi di recidività e incorreggibilità, il Socio sarà passibile di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato del diritto di pesca nelle acque in concessione. In caso di particolare gravità dell'infrazione, il Consiglio potrà decretare l'espulsione del Socio e la conseguente decadenza permanente del diritto di pesca.
 - L'espulsione del Socio non prevede nessun rimborso totale o parziale della quota associativa annuale versata.
 - In caso di infrazioni della *Normativa Nazionale o Regionale* sarà redatto regolare verbale di accertamento, copia del quale sarà trasmessa alla Struttura Competente. Le infrazioni riguardanti restrizioni del concessionario a riguardo i periodi di divieto, giornate e orari di pesca, modi e attrezzi di pesca, esche e pasture, lunghezze minime e quantità di prelievo costituiscono parte integrante del regolamento anche ai fini sanzionatori (art.36 comma 7 del Reg. Regionale n°1 del 2023).
- Art. 5)** È istituita una formula associativa che prevede a un Socio maggiorenne di cointestare il libretto permessi ad un parente (figlio, fratello, nipote) minore di 14 anni, aggiungendo alla tariffa annuale la quota di iscrizione all'Associazione per il cointestatario. Entrambi gli intestatari avranno la qualifica di Soci dell'Associazione per cui dovranno entrambi rispettare le norme presenti in questo regolamento. Entrambi potranno effettuare uscite da soli o insieme.

TITOLO 2: NORME RELATIVE ALL'USO DEI PERMESSI

- Art. 6)** Aderendo all'Associazione il Socio potrà praticare la pesca nelle acque in concessione ed avrà a disposizione un tesserino con 50 permessi.
- Ogni permesso ha validità per singoli periodi di pesca così indicati: **MATTINA**, da un'ora prima della levata del sole (da **marzo a luglio** ore 6:00, **agosto** ore 6:30, **settembre** ore 7:00) alle ore 12.00; **POMERIGGIO**, dalle ore 12.00 a un'ora dopo il tramonto; pesca **NOTTURNA** all'anguilla, da un'ora dopo il tramonto alle ore 24.00.
 - Si possono utilizzare **più** permessi al giorno (inclusa la pesca notturna all'anguilla) per cui la somma complessiva delle catture nei permessi non deve superare il numero massimo di **quattro** catture giornaliere consentite (Art. 13).
 - Durante il mese di **Marzo** potranno essere effettuate soltanto **DUE** uscite a settimana; **TRE** uscite a settimana nel mese di **Aprile**; da questa limitazione viene esclusa la pesca No Kill (come definita nell'Art. 17)).
 - Nella **ZONA TROFEO** (come definita nell'Art. 19) potranno essere effettuate soltanto **DUE** uscite a settimana.

- e) L'“uscita” è intesa di durata pari a un singolo periodo di pesca (come definito al comma a))
- f) La settimana inizia la domenica e termina il sabato.

Art. 7) Ogni pescatore che acceda alle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” deve:

- a) Compilare il permesso immediatamente prima di iniziare l'azione di pesca specificando il periodo di pesca come descritto all'Art. 8) Comma a) e la zona di pesca (anche nel caso dell'esercizio della PESCA NO KILL).
- b) Compilare l'apposita casella immediatamente dopo la cattura di ogni salmonide o anguilla trattenuto/a, seguendo le modalità descritte nel libretto segnacatture
- c) In caso di errata compilazione del permesso, il pescatore dovrà annullare il tagliando sbagliato (apponendo la scritta “NULLO” sullo stesso) e procedere alla compilazione del permesso successivo.
- d) Chi compila parzialmente, falsifica il permesso o non annulla il permesso compilato erroneamente, è passibile di provvedimento disciplinare e sospensione del diritto di pesca.
- e) Il pescatore che intende cambiare zona dovrà compilare un nuovo permesso

Art. 8) NORME PER LA CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DEL LIBRETTO STAGIONALE

- a) Il socio ha l'obbligo di conservare con cura il libretto di pesca evitandone il deterioramento. La restituzione del libretto deteriorato o illeggibile comporterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare. In caso di danneggiamento totale o parziale durante la stagione di pesca, il Socio può richiederne la sostituzione previa pagamento del costo dello stesso. Dal libretto sostituito verranno decurtate le uscite già effettuate.
- b) Il libretto va restituito all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” entro il 15 novembre.
- c) Il Socio ha l'obbligo di compilare il prospetto riepilogativo prima della restituzione.
- d) La mancata restituzione del libretto permessi entro il 31 dicembre comporta la decadenza dalla qualifica di Socio per la successiva stagione ittica.

TITOLO 3: PERIODI DI PESCA

Art. 9) La stagione ittica rispetta i tempi e i periodi di divieto stabiliti dal *Regolamento Regionale*. Nelle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” la pesca è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nelle Zone No Kill l'inizio del periodo di divieto è posticipato al primo giorno del mese di novembre

- a) Per quanto riguarda i periodi di divieto relativi alle diverse specie ittiche si faccia riferimento a quelli imposti dal *Regolamento Regionale* vigente.
- b) La pesca a qualsiasi specie può essere chiusa a discrezione del Consiglio Direttivo per gravi e comprovati motivi.
- c) La pesca è sempre vietata nei giorni di martedì e venerdì, se non festivi; nelle Zone “No Kill” (come definita nell'Art. 21) la pesca è consentita il venerdì

Art. 10) La pesca notturna all'anguilla, effettuabile previa la compilazione di apposito permesso, è consentita nei periodi e con le modalità previste dal *Regolamento Regionale*. È vietata nelle Zone “Trofeo” e “No Kill” (come definite negli Art. 21) e Art. 22)).

TITOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DELLE CATTURE

Art. 11) Per ogni giornata di pesca il pescatore può trattenere:

- a) Quattro capi tra salmonidi (compresa la trota iridea) e anguille, nella misura minima stabilita dal *Regolamento Regionale* vigente e dal presente Regolamento nel caso di pesca in zone a regime speciale (vedi Art. 21) e Art. 22)).
- b) Per i titolari di libretto cointestato la somma delle catture giornaliere non dovrà eccedere la quota giornaliera consentita di 4 capi. Il pescato deve essere tenuto nello stesso carniere. Si rammenta che è vietato trattenere la trota marmorata e i suoi ibridi, il luccio e il barbo (come da *Regolamento Regionale*).

Art. 12) Raggiunta la quota giornaliera di catture trattenute stabilita dal regolamento, il pescatore dovrà cessare qualsiasi azione di pesca.

Art. 13) I pesci in possesso del pescatore, al momento del controllo, qualunque sia la provenienza, saranno calcolati agli effetti della quota giornaliera consentita.

- a) Ogni pescatore deve portarsi appresso il pescato, evitando di cumularlo con quello di altri soci.
- b) È vietato nascondere e spargere il pescato in luoghi o contenitori diversi.

Art. 14) Il Socio può trattenere annualmente un numero massimo di 120 trote. La stessa quota vale per la somma delle catture dei titolari di libretto cointestato. Al raggiungimento di tale quantitativo il Socio potrà effettuare ulteriori uscite esclusivamente se acquisterà un nuovo libretto permessi.

TITOLO 5: TECNICHE DI PESCA E ZONE A REGIME SPECIALE

Art. 15) Nell'attività di pesca nelle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO”:

- a) È consentito esclusivamente l'impiego di esche naturali ed artificiali munite di un solo amo a singolo dardo senza ardiglione o ardiglione schiacciato e la pesca notturna all'anguilla, per cui si applicano le regolamentazioni previste dal *Regolamento Regionale* vigente.
- b) I titolari di libretto cointestato, se in pesca assieme, hanno la facoltà di utilizzare contemporaneamente una canna a testa. Nell'azione di pesca entrambi i Soci dovranno pescare a una distanza non maggiore di 20 metri l'uno dall'altro.

Art. 16) I principali divieti e regolamentazioni nell'attività di pesca, relativi alle specie prelevabili, alle misure minime, ai periodi di divieto ed alle esche utilizzabili, non esplicitamente normati nel presente Regolamento, sono in linea con il *Regolamento Regionale* in vigore.

Art. 17) PESCA "NO KILL": barrando l'apposita casellina "NO KILL" nel permesso, specificando anche la zona di pesca, si sceglierà di pescare rilasciando totalmente il pescato. Sarà fatto DIVIETO di trattenere qualsiasi capo durante l'attività di pesca nelle acque in concessione. La scelta della modalità di pesca "NO KILL" è unica ed irreversibile durante l'intera giornata. Secondo tale modalità:

- a) È consentita la pesca esclusivamente impiegando esche artificiali (esp.: coda di topo/tenkara/spinning) recanti un amo singolo con un dardo senza ardiglione o ardiglione schiacciato.
- b) È vietato l'uso delle esche siliconiche.
- c) Durante le operazioni di recupero e slamatura della cattura dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie alla salvaguardia e la protezione del pesce (utilizzare un idoneo guadino con rete gommata, maneggiare il pesce con le mani bagnate, non sollevare il pesce di peso e non appoggiarlo fuori dall'acqua).
- d) Il rilascio del pesce dovrà avvenire immediatamente e in acqua.
- e) Il permesso avrà comunque validità di mezza giornata.
- f) Non valgono le limitazioni sul numero di uscite massime settimanali di cui all'Art. 8) Comma c).

Art. 18) ZONE A REGIME SPECIALE "NO KILL": sono istituite delle zone a regime speciale, opportunamente tabellate, a cui si potrà accedere solamente barrando l'apposita casellina presente nel permesso seguendo quindi le regolamentazioni della PESCA NO KILL (Art. 17)); in tali zone è consentita la pesca anche nella giornata di venerdì e nel mese di ottobre. Suddette zone sono di seguito definite:

- a) NO KILL INTEGRALE: nel tratto delimitato a monte della cascata a valle del ponte della SP4 in loc. Tre Ponti a Follina e a valle dello sbarramento artificiale a monte della confluenza con il torrente Campea; tale zona include anche il tratto terminale del torrente Follina, dall'impianto idroelettrico in via Cartiera all'immissione nel fiume Soligo.
- b) NO KILL CATCH & RELEASE: nel tratto delimitato a monte dal ponte di via Mercatelli S. Anna (SP34) e a valle dal limite della concessione includendo il tratto di risorgiva (Brait) nei pressi del depuratore di Falzè di Piave; la pesca è consentita impiegando esclusivamente la pesca a mosca, con coda di topo o "tenkara", utilizzando mosche artificiali senza ardiglione o ardiglione schiacciato.

Art. 19) ZONA A REGIME SPECIALE "ZONA TROFEO": è istituita una zona a regime speciale (ZONA TROFEO), opportunamente tabellata, nel tratto delimitato a monte dalla cascata della Latteria del Soligo (compresa) e a valle dalla cascata in prossimità dello stabile dell'ex Ospedale di Pieve di Soligo (esclusa). Chi decide di pescare in tale zona dovrà barrare la casellina presente nel permesso e non potrà, nel corso della stessa giornata, pescare, o aver pescato, in altre zone della concessione. Sono concesse DUE uscite settimanali. In tale zona:

- a) La pesca può essere esercitata esclusivamente con esche artificiali (esp.: coda di topo/tenkara/spinning) armate con amo singolo terminante con un unico dardo senza ardiglione o ardiglione schiacciato.
- b) È vietato l'uso delle esche siliconiche.
- c) In tale zona la misura minima per i salmonidi è di 50 cm ed è possibile trattenere al massimo un capo di misura (denominato "Trofeo") per uscita, per un massimo di tre capi annui.
- d) Le altre specie ittiche potranno essere trattenute nella misura e nella quantità consentite dal *Regolamento Regionale* vigente.
- e) Il recupero del pesce allamato dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite l'uso di idoneo guadino con rete gommata, maneggiandolo con le mani bagnate, evitando di sollevarlo di peso e portarlo all'asciutto.
- f) Nel caso di cattura di trofeo, accertato l'effettivo raggiungimento della misura minima consentita, si potrà decidere di rilasciarlo o trattenerlo. In questo ultimo caso vi sarà l'obbligo di ucciderlo subito e conseguentemente dovrà cessare ogni azione di pesca all'interno della "Zona Trofeo". È fatto obbligo di riportare la cattura nel permesso.
- g) Il rilascio del pesce dovrà avvenire immediatamente e in acqua. Se risultasse difficoltoso è obbligatorio il taglio del filo all'altezza della bocca.

Art. 20) ZONE DI DIVIETO DI PESCA: oltre alle zone di divieto già determinate dal *Regolamento Regionale*, per la protezione e la salvaguardia del patrimonio ittico e la tutela del novellame, alcuni tratti della concessione vengono adibiti a zone di rifugio, zone di accrescimento o zone di ripopolamento, debitamente segnalati tramite tabelle speciali apposte lungo i corsi d'acqua. L'ubicazione e la regimazione di tali zone possono essere modificate in rapporto alla adattabilità delle acque e alla loro pescosità, su proposta del Direttore Tecnico e relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21) NORME FINALI: Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le Norme Regolamentari e di Legge emanate dalla Regione Veneto, la *Legge Regionale n°19/1998* e successive modifiche, il *Regolamento Regionale n°1/202318* e successive modifiche. Di tutte le violazioni di suddette norme sarà redatto regolare processo verbale, copia della quale sarà trasmessa alla Struttura Competente.

Il presente Regolamento interno potrà essere modificato a seguito dell'eventuale emanazione di nuove norme in materia da parte della Regione Veneto.

